

AI SIGG.RI PREFETTI

LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

**BOLZANO** 

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**AOSTA** 

e, per conoscenza,

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per i Servizi demografici

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PROGRAMMAZIONE E I SERVIZI GENERALI Ufficio II – Sistema Informatico

SEDE

OGGETTO: Notifiche dei decreti di cittadinanza. Adesione alla Piattaforma PagoPA per la notifica digitale degli atti della Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito del processo di semplificazione e digitalizzazione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana, questa Direzione Centrale ha disposto l'adesione alla Piattaforma Notifiche Digitali, gestita per legge da PagoPA s.p.a., per l'intera fase di notifica dei relativi decreti.

Tale Piattaforma, prevista dall'articolo 1, comma 402, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), è disciplinata dall'art. 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge n. 120/2020, e dai due decreti attuativi del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale dell'8 febbraio 2022, n. 58 (c.d. "Decreto Funzionamento") e del 30 maggio 2022 (c.d. "Decreto Costi").

Coerentemente con tale normativa, SEND – Servizio Notifiche Digitali di PagoPA s.p.a. persegue il fine di digitalizzare, attraverso la Piattaforma Notifiche, la comunicazione tra Pubblica Amministrazione ed utenti, semplificando il processo di invio, consegna e notifica delle comunicazioni pubbliche a cittadini ed imprese.





L'adesione alla Piattaforma Notifiche Digitali si rende necessaria proprio per assicurare uno snellimento delle notifiche, anche alla luce delle note difficoltà in cui versano le Prefetture e gli Enti locali a causa della grave carenza di personale e della rilevantissima mole di decreti da notificare.

Il processo di notifica verrà, dunque, interamente gestito dalla Piattaforma e riguarderà tutti i provvedimenti relativi alle istanze presentate in Italia di cui agli artt. 5 e 9 della legge n. 91/1992: decreti di concessione, reiezione e inammissibilità.

In conseguenza della positiva conclusione della fase di sperimentazione avviata ad ottobre 2022, il sistema applicativo di gestione delle domande di cittadinanza CIVES è stato integrato con la Piattaforma in oggetto dall'Ufficio II - Sistema informatico della Direzione Centrale per la programmazione e i servizi generali di questo Dipartimento.

È ora prevista, a partire dagli ultimi giorni di novembre 2023 e fino al 31 gennaio 2024, una fase transitoria durante la quale – ove necessario per motivi tecnici – saranno utilizzabili, accanto al sistema di Notifiche Digitali tramite la Piattaforma PagoPA, anche le tradizionali modalità di notifica dei decreti finora adottate.

In caso di difficoltà operative in Piattaforma, queste dovranno essere tempestivamente comunicate dalle Prefetture all'Ufficio II - Sistema informatico della Direzione Centrale per la programmazione e i servizi generali.

In ogni caso, l'indicazione della data esatta a partire dalla quale sarà possibile iniziare ad effettuare le notifiche tramite la Piattaforma verrà fornita mediante apposito avviso sul sistema CIVES.

Al termine della suddetta fase transitoria, e cioè dal 1° febbraio 2024, la notificazione di tutti i decreti di cittadinanza avverrà tramite la Piattaforma Notifiche Digitali.

Si illustrano, qui di seguito, i processi di notificazione (in via digitale o in via analogica) previsti dalla normativa, le tipologie di documentazione prodotte dalla Piattaforma e rese disponibili all'interessato, fornendo ogni indicazione utile alle Prefetture, ai fini del caricamento in Piattaforma dei decreti da notificare, nonché ai Comuni, ai fini del controllo della documentazione e della prestazione del giuramento.

# 1) CARICAMENTO DEI DECRETI IN PIATTAFORMA DA PARTE DELLE PREFETTURE

Preliminarmente, le Prefetture dovranno controllare la corrispondenza del decreto oggetto di notifica al soggetto a cui va notificato, nonché verificare la completezza del domicilio fisico del richiedente, comprensivo del corretto Codice di Avviamento



Postale, la cui mancanza blocca la procedura di notifica; pertanto, se tale codice non è indicato o risulta errato, va aggiunto o, rispettivamente, modificato/aggiornato.

Successivamente, le Prefetture provvederanno ad inviare alla Piattaforma i decreti da notificare; tale operazione sarà effettuata direttamente tramite il sistema CIVES che, in quanto integrato con la Piattaforma in oggetto, procede al "deposito" del decreto in Piattaforma, unitamente all'automatico inserimento di tutti i dati identificativi del destinatario della notifica (nome e cognome, codice fiscale, domicilio digitale, domicilio fisico) e di informazioni utili relative al decreto oggetto di notifica (tra cui numero di classifica K10/K10/C).

L'invio dei decreti da parte delle Prefetture si effettuerà esclusivamente attraverso il "cambio stato pratica".

In concreto, dovrà selezionarsi, a seconda del tipo di decreto da notificare,

uno dei seguenti stati pratica:

- Concessa decreto inviato per notifica a piattaforma notifiche
- Respinta decreto inviato per notifica a piattaforma notifiche
- Inammissibile inviato per notifica a piattaforma notifiche".

Ciò comporterà l'automatico invio alla Piattaforma della richiesta di presa in carico della notificazione dell'atto.

Al momento dell'effettuazione del "cambio stato pratica", CIVES provvederà a segnalare l'importanza del suddetto controllo prefettizio sulla correttezza dei dati mediante automatico messaggio informatico generato dal sistema.

Piattaforma Notifiche – ricevute in via automatica tutte le informazioni e verificata la completezza delle stesse ai fini del buon esito del processo di notificazione – genererà un codice univoco identificativo della notifica, il c.d. IUN (Identificativo Univoco di Notificazione).

La data in cui la Piattaforma genera il suddetto codice univoco (IUN) determina il perfezionamento del deposito in Piattaforma del decreto. In tale data, le Prefetture risulteranno dunque aver adempiuto all'obbligo di cui all'art. 7, comma 1, del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 con l'invio del decreto alla Piattaforma stessa. Ed invero, le stesse devono procedere a tale invio quanto prima e comunque entro 90 giorni dalla ricezione del decreto.

Si potrà tenere traccia di ogni fase del processo di notificazione del decreto direttamente tramite il sistema CIVES.

Il successivo, avvenuto perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario comporterà, poi, un automatico "cambio stato pratica" in CIVES, che risulterà come "notificata al richiedente".



Si soggiunge che, con specifico riferimento ai decreti di inammissibilità, si è rilevato che molte Prefetture provvedono, nella prassi, a completare la procedura di adozione e notifica degli stessi senza aggiornare CIVES; preme segnalare, quindi, che il procedimento di notifica dei suddetti decreti tramite la Piattaforma Notifiche potrà avvenire solo se le fasi istruttorie e i relativi "cambio stato pratica" saranno stati effettuati.

Si rende necessaria un'attività di verifica da parte di questo Dicastero al fine di selezionare le posizioni per le quali, nonostante il mancato aggiornamento di stato su CIVES, l'iter si è concluso con relativa notificazione e conseguente giuramento del richiedente.

A tal fine, è in fase di definizione una procedura informatica centralizzata, che prevede il controllo di ogni posizione attraverso ANPR e che consentirà quanto prima di individuare le pratiche completate con il relativo giuramento.

In ogni caso, codeste Prefetture dovranno procedere prioritariamente con la trasmissione alla Piattaforma dei decreti per i quali non hanno ancora avviato alcuna procedura di notifica.

# 2) FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE E PROCESSO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

Terminata la fase di caricamento del decreto da parte delle Prefetture, la Piattaforma Notifiche di PagoPA s.p.a. procede in piena autonomia a gestire l'intero processo di notificazione.

Ad ogni buon fine, si illustra qui di seguito, per trasparenza procedimentale, il concreto funzionamento della Piattaforma e le possibili modalità di perfezionamento della notifica, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento di cui all'art. 26 del decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020.

## a) Notifica in via digitale del decreto

Ai sensi dell'art. 26, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 76/2020, Piattaforma Notifiche tenta in primo luogo l'invio digitale della notifica verificando la disponibilità di almeno un domicilio digitale associato al richiedente la cittadinanza, secondo il seguente ordine:

- Domicilio digitale di Piattaforma Indirizzo PEC eventualmente già inserito dal destinatario in Piattaforma per la ricezione, in via generale, di notifiche a valore legale da parte della Pubblica Amministrazione;
- Domicilio digitale speciale Indirizzo PEC eventualmente eletto dal destinatario presso la PA mittente e comunicato alla Piattaforma in fase di creazione della



notifica; si tratta, in altri termini, dell'indirizzo PEC del richiedente la cittadinanza (ovvero del suo rappresentante legale) come indicato nel sistema CIVES ed automaticamente comunicato alla Piattaforma al momento del caricamento del decreto da notificare;

 Domicilio digitale generale – Indirizzo PEC del destinatario disponibile nel registro pubblico dei domicili digitali, in particolare INAD per le persone fisiche, con il quale la Piattaforma risulta già integrata.

Per ciascuno dei domicili digitali disponibili la Piattaforma procede fino ad un massimo di due invii.

#### In particolare:

Se uno dei tentativi di invio digitale ha esito positivo, con consegna dell'atto ad uno degli indirizzi PEC sopra indicati, la Piattaforma genera un Avviso di Avvenuta Ricezione (AAR) in formato elettronico (vedi allegato), che viene recapitato nella relativa casella PEC del destinatario determinando, decorsi i termini previsti dalla normativa e di seguito illustrati, l'avvenuto perfezionamento della notifica.

#### Il suddetto AAR contiene:

- l'informazione al destinatario circa l'avvenuta ricezione di una notifica presso il proprio domicilio digitale e l'avvenuto deposito sulla Piattaforma Notifiche del decreto a lui indirizzato;
- o il *link* (anche sotto forma di *QR-code*) necessario per accedere alla Piattaforma e scaricare il contenuto della notifica, cioè il decreto di cittadinanza:
- o l'indicazione dello IUN (Identificativo Univoco di Notificazione generato dalla Piattaforma al completamento della suddetta fase di caricamento del decreto) e dell'oggetto della notifica, quest'ultimo costituito dall'indicazione del numero di classifica di K10/K10/C identificativo del decreto notificato.
- Se invece tutti i domicili digitali disponibili del destinatario risultano saturi e/o non validi e/o non attivi, l'art. 26, comma 6, prevede che la Piattaforma effettui un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio.

In caso di fallimento di tutti i tentativi di notifica in via digitale presso uno dei domicili digitali disponibili, la Piattaforma genera un Avviso di Mancato Recapito (AMR) in formato elettronico; a rilevare ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario sarà in questo caso il deposito in Piattaforma di tale AMR.



Unitamente alla creazione dell'AMR, la Piattaforma provvede all'invio al destinatario di una raccomandata semplice, che non ha valore di notificazione, ma svolge unicamente la funzione di informare il destinatario della presenza sulla Piattaforma di una notifica nei suoi confronti e delle modalità per acquisire il decreto che ne costituisce oggetto (art. 26, comma 6, decreto-legge n. 76/20).

In sostanza, nella raccomandata semplice il destinatario troverà infatti l'Avviso di Avvenuta Ricezione – questa volta in formato cartaceo stante l'impossibilità di recapitare lo stesso presso l'indirizzo PEC – con le istruzioni per accedere alla Piattaforma Notifiche e scaricare il decreto ivi depositato.

#### b) Notifica in via analogica del decreto

Nel caso in cui il destinatario della notifica non disponga di un domicilio digitale, Piattaforma Notifiche di PagoPA s.p.a. gestisce anche l'intera fase di notificazione del decreto in via analogica.

Come dettagliatamente previsto dal citato art. 26, comma 7, la Piattaforma provvede all'invio al destinatario di una raccomandata A/R contenente il suddetto l'Avviso di Avvenuto Ricezione (AAR) (vedi sempre allegato) in formato cartaceo, con le istruzioni necessarie per accedere alla Piattaforma Notifiche e scaricare il decreto ivi depositato<sup>1</sup>.

In particolare, vengono effettuati fino a due tentativi di invio analogico:

- la Piattaforma, tramite i propri addetti al recapito, tenta un primo invio presso l'indirizzo fisico del destinatario, come risultante nel sistema CIVES ed automaticamente comunicato alla Piattaforma al momento del caricamento del decreto da notificare;
- in caso di fallimento dell'invio analogico presso tale primo indirizzo, l'addetto al recapito esegue verifiche in loco volte al rinvenimento di un secondo domicilio fisico del destinatario; in caso negativo, la Piattaforma interroga autonomamente la banca dati anagrafica di riferimento del destinatario (ANPR per le persone fisiche), al fine di individuare un diverso domicilio fisico.

Nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario – quindi nel caso in cui quest'ultimo non sia raggiungibile presso nessun indirizzo fisico

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si rappresenta che - ai sensi dell'art. 26, comma 22-bis, del citato decreto-legge n. 76/2020, introdotto dall'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 51/2023 convertito dalla legge n. 87/2023 - fino al 30 novembre 2023 PagoPA provvede ad inviare al destinatario che non abbia eletto domicilio digitale (unitamente all'Avviso di Avvenuta Ricezione in forma cartacea) anche una copia analogica del decreto notificato; ciò, ad eccezione delle ipotesi in cui la notifica si sia già comunque perfezionata mediante accesso alla piattaforma da parte del destinatario.



identificato/identificabile – l'Avviso di Avvenuta Ricezione viene depositato in Piattaforma e reso disponibile all'utente (sempre art. 26, comma 7). Tale deposito sostituisce l'affissione fisica presso la Casa Comunale e rileva ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.

### c) Termini di perfezionamento della notifica

Coerentemente alla normativa di riferimento, l'individuazione del momento di perfezionamento della notifica nei confronti del richiedente la cittadinanza dipende dalle modalità con cui la notificazione è in concreto avvenuta.

In particolare, il comma 9 dell'art. 26 prevede che:

- nel caso in cui il richiedente sia in possesso di un domicilio digitale, la notifica si perfeziona
  - il 7° giorno successivo alla data di consegna in uno dei domicili digitali disponibili dell'Avviso di Avvenuta Ricezione (AAR) in formato elettronico (art. 26, comma 9, lett. b), punto 1);
  - il 15° giorno successivo alla data di deposito in Piattaforma dell'Avviso di Mancato Recapito (AMR) che, come sopra illustrato, viene generato nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva (art. 26, comma 9, lett. b), medesimo punto 1).
- nel caso di mancato possesso di un domicilio digitale e di conseguente notifica in via analogica, la notifica si perfeziona
  - o il 10° giorno successivo al ricevimento della raccomandata A/R contenente l'Avviso di Avvenuta Ricezione in formato cartaceo (art. 26, comma 9, lett. b), punto 2);
  - o il 10° giorno successivo al deposito in Piattaforma dell'Avviso di Avvenuta Ricezione in caso di irreperibilità assoluta del destinatario (art. 26, comma 7, sopra citato).

Si tenga conto, tuttavia, che la notifica si perfeziona, inoltre, nella data in cui il destinatario ha accesso alla Piattaforma e, tramite la stessa, al decreto oggetto di notificazione (art. 26, comma 9, lett. b), punto 3).

Ed invero, la normativa di riferimento contempla, unitamente alle suddette modalità di notificazione tramite invio digitale o analogico, anche l'ipotesi di notificazione "per presa visione del documento".

In tale specifica fattispecie, ciò che rileva ai fini del perfezionamento della notifica è il momento in cui il richiedente la cittadinanza accede alla Piattaforma Notifiche tramite uno dei molteplici canali di accesso contemplati dalla normativa.



Laddove l'accesso alla Piattaforma avvenga in data anteriore rispetto alle suddette tempistiche di notifica in via digitale o analogica, sarà tale data di accesso a rilevare ai fini del calcolo del perfezionamento della notifica.

# d) Modalità di accesso alla Piattaforma e disponibilità degli atti per 120 giorni

La normativa di riferimento offre al destinatario diverse opportunità e, conseguentemente, la Piattaforma Notifiche è stata realizzata in modo da consentire l'accesso anche al destinatario privo di domicilio digitale (art. 26, comma 8).

Purché in possesso di SPID o CIE, il richiedente la cittadinanza può, infatti, accedere autonomamente alla Piattaforma (e dunque scaricare il decreto a lui indirizzato) secondo una delle seguenti modalità:

- tramite link o QR-code contenuti nell'Avviso di Avvenuto Ricezione (AAR) in formato elettronico, laddove ricevuto su uno dei suoi domicili digitali, o in formato cartaceo, se ricevuto tramite raccomandata semplice (informativa della presenza di una notifica sulla Piattaforma in caso di mancato recapito digitale) o Raccomandata A/R (in caso di invio analogico);
- seguendo le istruzioni contenute nell'"Avviso di cortesia", che la Piattaforma, ai sensi dell'art. 26, comma 5 bis, provvede ad inviare al richiedente nel caso in cui quest'ultimo abbia censito un recapito di cortesia come sms, e-mail ordinaria o App IO; grazie a tale avviso, il destinatario può accedere alla Piattaforma e perfezionare la notifica "per presa visione del documento".

Al fine di rendere fruibile il servizio anche a destinatari in Digital Divide, intesi come quelli non dotati né di domicilio digitale né di SPID o CIE, il richiedente o un suo delegato potranno accedere ai documenti relativi alla notifica per il tramite della Rete RADD (Rete Assorbimento Digital Divide), presentandosi all'ufficio postale muniti di Avviso di Avvenuta Ricezione e documento d'identità (quest'ultimo per permettere all'operatore postale di effettuare il riconoscimento de visu). L'operatore postale conclude l'operazione con il pagamento del servizio e la consegna del plico.

Infine, si precisa che, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale dell'8 febbraio 2022, n. 58 (c.d. "Decreto Funzionamento"), il decreto oggetto di notificazione resterà disponibile sulla Piattaforma per un periodo di 120 giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica per il richiedente la cittadinanza; tale circostanza, tra l'altro, è espressamente indicata nell'Avviso di Avvenuta Ricezione.



### e) Attestazioni opponibili a terzi

A mente dell'art. 26, comma 11, Piattaforma Notifiche registra ogni fase del processo di notificazione attraverso la produzione di "attestazioni opponibili a terzi".

Tra queste, si segnala l'attestazione avente ad oggetto la modalità di perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario (per consegna digitale, analogica o per presa visione tramite accesso alla Piattaforma).

Per quanto attiene, invece, alle altre tipologie di attestazioni che la Piattaforma è in grado di generare (per es. attestazione di presa in carico della notifica, attestazione di malfunzionamento della Piattaforma), l'Amministrazione potrà avvalersi delle stesse, con tutti i vantaggi connessi alla loro digitalizzazione e conservazione sulla Piattaforma, in sede di eventuale contenzioso relativo alla fase di notificazione dei decreti di cittadinanza.

# 3) ADEMPIMENTI A CARICO DEL DESTINATARIO DELLA NOTIFICA

A seguito del perfezionamento della notifica (tramite consegna digitale, analogica o "per presa visione dell'atto"), il richiedente la cittadinanza avrà, dunque, a disposizione in Piattaforma i documenti che avrà l'onere di scaricare nel termine di 120 giorni dalla data di perfezionamento della notifica, per presentarli al Comune ai fini del giuramento.

In particolare, il richiedente dovrà obbligatoriamente esibire in formato cartaceo la seguente documentazione:

- il decreto di cittadinanza;
- l'Avviso di Avvenuta Ricezione, in formato elettronico o cartaceo (in quanto indicativo dello IUN e, nell'oggetto, del numero di classifica K10/K10/C del decreto).

Come sopra illustrato alla lettera e) del punto 2, la Piattaforma genera e rende disponibile all'interessato anche documenti ulteriori rispetto a quelli sopra citati (in particolare, le attestazioni opponibili a terzi idonee a tenere traccia di ogni fase del processo di notificazione); non è necessario che tali documenti vengano scaricati ed esibiti al Comune.

Verranno fornite al richiedente, unitamente al decreto in Piattaforma, sintetiche informazioni relative ai suoi adempimenti ai fini della fissazione della data del giuramento.



# 4) ADEMPIMENTI A CARICO DEI COMUNI PRESSO CUI L'INTERESSATO PRESTERÀ GIURAMENTO

Il richiedente la cittadinanza deve presentarsi al Comune per la prestazione del giuramento che dovrà avvenire entro sei mesi dal momento del perfezionamento della notifica del decreto (art. 10, L. n. 91/1992 e art. 7, comma 2, del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572).

Quanto alla documentazione necessaria ai fini della fissazione della data del giuramento, il funzionario del Comune dovrà accertarsi:

- che il richiedente esibisca in formato cartaceo il decreto di cittadinanza e l'Avviso di Avvenuta Ricezione;
- che il numero di classifica K10/K10/C riportato nel decreto coincida con quello riportato nell'oggetto dell'Avviso di Avvenuta Ricezione (AAR).

Il Comune provvederà, inoltre, a riprodurre copia dei documenti prodotti per gli atti dell'ufficio.

Si segnala la possibilità che il richiedente, nonostante le istruzioni che gli verranno fornite (come detto al punto 3), possa comunque scaricare ed esibire al Comune anche l'ulteriore documentazione generata dalla Piattaforma e resa a lui disponibile: tuttavia, ai fini del giuramento, l'esibizione di tale ulteriore documentazione, si ripete, non è obbligatoria.

Con riferimento al corretto calcolo del termine di sei mesi per il giuramento, l'Ufficio II - Sistema Informatico della Direzione Centrale per la programmazione e i servizi generali di questo Dipartimento sta provvedendo alla realizzazione di un apposito servizio, che sarà a disposizione dei Comuni attraverso il PortaleServiziOnline del sistema informativo di cittadinanza (c.d. Portale ALI).

Mediante specifiche credenziali di accesso tramite SPID o CIE, i funzionari del Comune saranno in grado di accedere al "Portale ALI" e, a seguito dell'inserimento del numero di classifica K10/K10/C riportato nella documentazione prodotta dal richiedente, controlleranno la data di perfezionamento della notificazione del decreto al destinatario, che verrà calcolata automaticamente dalla Piattaforma Notifiche, in linea con i suddetti criteri previsti dalla legge.

Sarà data apposita comunicazione alle SS.LL. una volta che tale servizio sarà attivo.

Si segnala, peraltro, che - con l'adozione della Piattaforma Notifiche e l'introduzione centralizzata della suddetta nuova procedura di interscambio di informazioni tra CIVES e ANPR - i Comuni e le Prefetture non devono più comunicare a questa Direzione Centrale i giuramenti effettuati, né procedere al conseguente "cambio stato pratica".



Tutto ciò premesso, corre l'obbligo di sottolineare l'importanza di un rapido adeguamento alle nuove modalità, nell'ottica di pieno allineamento dell'azione amministrativa a standard sempre più elevati di digitalizzazione.

L'utilizzo della Piattaforma Notifiche, infatti, oltre a semplificare in maniera significativa il processo di notificazione dei decreti, riduce costi e tempi di gestione, aumentando il tasso di reperibilità dei destinatari.

La maggiore celerità delle notifiche dei decreti inciderà, peraltro, sulla tempestiva conclusione dei procedimenti di cittadinanza, con conseguenti vantaggi anche in termini di riduzione del contenzioso e delle connesse responsabilità erariali in caso di ritardi.

Risulta necessario che le Prefetture, per la parte di rispettiva competenza come illustrata nella presente circolare, curino con particolare attenzione l'applicazione della nuova funzionalità.

Le SS.LL., inoltre, provvederanno alla diffusione di quanto sopra rappresentato a sindaci, segretari comunali e ufficiali di stato civile che, a loro volta, informeranno con ogni mezzo ritenuto utile l'utenza.

Si ringrazia vivamente per la consueta collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE (Orano)

